



Provincia di Como

S1.04 SETTORE TUTELA AMBIENTALE E PIANIFICAZIONE DEL TERRITORIO
S2.12 SERVIZIO PIANIFICAZIONE E TUTELA DEL TERRITORIO

PROVVEDIMENTO. N. 89 / 2020

**OGGETTO:PIANO ATTUATIVO (P.A.) AT5 DI VIA DON SIRTORI IN VARIANTE AL PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO (PGT) VIGENTE - COMPARTO A, ADOTTATO DAL COMUNE DI AROSIO (CO) CON DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 08 DELL'11 MARZO 2020.
PROVVEDIMENTO DI VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) E CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELL'ART. 5 COMMA 4 DELLA L.R. N. 31/2014.**

IL RESPONSABILE

- Vista la Legge 17 agosto 1942, n. 1150 “Legge urbanistica” e successive modifiche e integrazioni
- Visti gli artt. 19 e 20 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni
- Visto l’art. 13 “Approvazione degli atti costituenti il piano di governo del territorio” della Legge Regionale 11 marzo 2005, n. 12 e successive modifiche e integrazioni.
- Visto l’art. 5 comma 4 della Legge Regionale 28 novembre 2014 n° 31 “Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato” e successive modifiche e integrazioni.
- Visti gli artt. 2, 6, 47, 51, 59,60 e 61 dello Statuto della Provincia di Como.

Premesso che:

- Con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 59/35993 del 02 agosto 2006 la Provincia di Como ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP).
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 20 settembre 2006, il PTCP ha acquistato efficacia.
- Ai sensi della L.R. n. 12/2005 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia del PTCP la Provincia esercita le funzioni amministrative attinenti la valutazione di compatibilità con il Piano stesso degli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali e relative varianti.

- Con deliberazioni del Consiglio Provinciale rispettivamente n. 9/1821, n. 10/1833, n. 11/1847 del 12 febbraio 2007 sono stati approvati i regolamenti e i criteri attuativi del PTCP e in particolare:
- “Regolamento di applicazione dei criteri premiali previsti dall’art. 40 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”;
- “Regolamento per la definizione della documentazione necessaria ai fini della valutazione di compatibilità degli strumenti urbanistici comunali con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, ai sensi dell’art. 7, comma 6, delle Norme Tecniche di Attuazione”;
- “Criteri e modalità per l’individuazione delle aree destinate all’attività agricola, ai sensi dell’art. 15, comma 2, delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale”.
- Con deliberazione del Consiglio Regionale n. XI/411 del 19 dicembre 2018 Regione Lombardia ha approvato il Progetto di Integrazione del P.T.R. ai sensi della L.R. 31/14.
- Con la pubblicazione della deliberazione di cui sopra sul BURL in data 13 marzo 2019, l’Integrazione del PTR ha acquistato efficacia.
- Ai sensi dell’art. 5 comma 4 della L.R. n. 31/14 e successive modifiche e integrazioni, dalla data di decorrenza dell’efficacia dell’Integrazione del PTR, la Provincia in sede di parere di compatibilità di cui all’art. 13 comma 5 della LR 12/05, verifica anche il corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi del PTR.

Atteso che:

- Il Comune è dotato di Piano di Governo del Territorio “PGT” (approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 18 dicembre 2010, vigente dal 09 marzo 2011, conseguentemente alla sua pubblicazione sul BURL n. 10 - Serie Avvisi e Concorsi), al quale ha fatto seguito la variante parziale n. 1 (approvata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 01 dell’8 febbraio 2017 ai sensi della L.R. n. 12/2005 e s.m.i. e pubblicata sul BURL n. 16 - Serie Avvisi e Concorsi - del 19 aprile 2017).
- Le previsioni del PGT per l’Ambito di Trasformazione AT5 lungo Via Sirtori stabiliscono che l’intervento di trasformazione debba essere effettuato mediante Piano Attuativo.
- Con nota in data 05 novembre 2018 (prot. n. 9326), successivamente integrata in data 1° marzo 2019 (prot. n. 1950), alcuni soggetti privati hanno presentato al Comune richiesta di approvazione del P.A. de quo in variante alle previsioni del PGT vigente .
- Il Comune ha avviato il procedimento di Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Attuativo in variante al PGT (Ambito AT5) con determinazione dirigenziale n. 03 del 06 maggio 2019 e, a seguito della rinomina dell’Autorità competente, con successiva determinazione n. 187 del 13 agosto 2019 (dopo l’entrata in vigore del D. Lgs. n. 152/2006 e della D.G.R. 6420/2007 e s.m.i.).
- E’ stato messo a disposizione il Rapporto Preliminare ed è stata convocata la Conferenza di Verifica di Assoggettabilità alla VAS per il giorno 26 settembre 2019.
- La Provincia di Como, con nota prot. n. 35056 del 16 settembre 2019, ha espresso il proprio parere nei termini fissati dalla normativa vigente (30 giorni dalla messa a disposizione).

- E' stato emesso il Decreto di non Assoggettabilità alla VAS prot. n. 9561 del 24 ottobre 2019 (messo a disposizione del pubblico e pubblicato sul sito web SIVAS), dando informazione della decisione con atto prot. n. 9730 del 29 ottobre 2019.
- Il Decreto di esclusione dalla VAS è parte integrante della deliberazione di adozione del P.A. in variante al PGT vigente.
- Con deliberazione di Consiglio Comunale n. 08 dell'11 marzo 2020, il Comune ha adottato il P.A. in oggetto.
- Con nota n. 2897 del 27 marzo 2020 (ricevuta dalla Provincia stessa data), il Comune ha trasmesso i relativi atti ed elaborati, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., ai fini dell'espressione della valutazione di compatibilità di competenza.
- Con lettera n. 11016 del 30 marzo 2020, la Provincia ha dato comunicazione al Comune dell'avvio di procedimento, ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i..
- Con successiva nota prot. n. 13943 del 30 aprile 2020 è stato chiesto al Comune di produrre un'integrazione alla documentazione, che il medesimo ha trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata con lettera prot. n. 4730 del 6 giugno 2020 (pervenuta alla Provincia in data 9 giugno 2020 e registrata con prot. 17941).
- Il termine di legge per la valutazione di compatibilità con il PTCP e con l'Integrazione del PTR (ai sensi dell'art. 13, comma 5, della L.R. n. 12/2005 e s.m.i., e dell'art. 5, comma 4, della L.R. n. 31/2014 e s.m.i.) dello strumento urbanistico in oggetto, alla data di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 8 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. (27 marzo 2020), risultava essere il 12 agosto 2020.

Dato atto che:

- In virtù dell'entrata in vigore, dal 17 marzo 2020, del D.L. n. 18 di pari data "*Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.*" (convertito nella Legge 24 aprile 2020 n. 27), che all'art. 103, comma 1, recita: "*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020. Le pubbliche amministrazioni adottano ogni misura organizzativa idonea ad assicurare comunque la ragionevole durata e la celere conclusione dei procedimenti, omissis ...*", così come modificato dal D.L. 08 aprile 2020 n. 23 "*Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali.*", che all'art. 37 "*Termini dei procedimenti amministrativi e dell'efficacia degli atti amministrativi in scadenza*", comma 1, recita: "*Il termine del 15 aprile 2020 previsto dai commi 1 e 5 dell'articolo 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, è prorogato al 15 maggio 2020;*", il termine di conclusione del procedimento in oggetto viene differito all'11 settembre 2020.
- Il presente provvedimento, formulato a seguito di istruttoria interna, riguarda esclusivamente la valutazione di compatibilità dello strumento urbanistico in oggetto con il PTCP e la verifica del corretto recepimento dei criteri e degli indirizzi dell'Integrazione del PTR.

- L'approvazione dello strumento urbanistico comunale, nonché delle sue varianti, e la relativa valutazione di conformità con la vigente normativa è posta in capo all'Amministrazione Comunale.
- Ritenuto che l'incontro di confronto con il Comune in ordine agli aspetti della Variante non sia necessario in quanto non si ravvede la necessità di acquisire ulteriori elementi non contenuti nella documentazione trasmessa per la Valutazione di Compatibilità.

Considerato che la valutazione di compatibilità della Variante al PGT del presente provvedimento riguarda:

PARTE 1°

- A) le previsioni aventi efficacia prevalente e prescrittiva, esplicitamente individuate nelle apposite cartografie e normative del PTCP, che il Comune è tenuto a recepire apportando le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005 e s.m.i..**

In linea generale tali valutazioni riguardano:

- il sistema paesistico-ambientale in relazione alla rete ecologica, alle aree protette, alle aree agricole di interesse strategico;
- le risorse ambientali in relazione alla difesa del suolo intesa come salvaguardia delle risorse ambientali vulnerabili e alla prevenzione del rischio idrogeologico, idraulico e sismico;
- la sostenibilità insediativa in relazione al consumo del suolo non urbanizzato;
- le infrastrutture per la mobilità;
- le politiche socio-economiche.

- B) le indicazioni di alcuni elementi del PTCP che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento.**

PARTE 2°

- A) la verifica, ai sensi dell'art. 5 comma 4 della LR 31/14, del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR per la riduzione del consumo di suolo e per la rigenerazione urbana (obiettivo prioritario regionale ai sensi dell'art.1 comma 3 bis della L.R.12/2005 e s.m.i.).**

La dimostrazione del recepimento delle prescrizioni del PTCP e della coerenza con le direttive del PTCP, nonché la verifica del corretto recepimento dei criteri dell'Integrazione del PTR, costituisce condizione necessaria per l'espressione da parte della Provincia del parere favorevole di compatibilità dei nuovi strumenti urbanistici comunali e delle loro varianti.

PARTE 1°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT CON IL PTCP

1. La Variante al PGT e le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS)

In premessa si richiama il contributo Provinciale espresso in sede di procedimento di VAS con nota del 16 settembre 2019 (prot. n. 35056). Nel contributo al procedimento era stata segnalata, a titolo collaborativo, la necessità di verificare la validità del Documento di Piano, anche nel rispetto delle possibilità di proroga concesse dal comma 5 art.5 della L.R. 31/2014, come modificato dall'art. 26 della L.R. 17 del 04.12.2018, in considerazione del fatto che gli ambiti di Trasformazione (tra i quali i P.A.) sono individuati nel Documento di Piano del PGT.

A titolo collaborativo si suggerisce pertanto di dare atto, nella Deliberazione di approvazione del PA in variante al PGT, della vigenza del Documento di Piano, del quale il PA in valutazione costituisce aggiornamento.

Inoltre si rileva che il presente provvedimento analizza e valuta unicamente le proposte di Variante contenute nel documento in relazione ai contenuti del PTCP e sua pianificazione di settore, formulando prescrizioni e suggerimenti.

Conseguentemente, *le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.*

La modifica al PA inserisce un'area azzonata nel Piano dei Servizi come "Aree per servizi pubblici e di uso pubblico di rilevanza comunale" all'interno della previsione di Perimetro di Piano Attuativo, estendendone la superficie di quest'ultimo allo scopo di garantire la possibilità di fare "atterrare" la volumetria generata da un ulteriore ambito denominato "Castello" (area di "decollo volumetrico") per il quale il PGT prevede il mantenimento delle aree nello stato di fatto con funzioni di "filtro ambientale e corridoi ecologici urbani" e con conseguente vincolo di in edificabilità.

Il PA in variante adottato introduce inoltre una classificazione in 3 (tre) comparti denominati "A", "B" e "C" precisando che in questa fase viene chiesto di dare attuazione al solo comparto "A".

2. Aspetti paesaggistico-ambientali

2.1 La rete ecologica del PTCP

Nella valutazione di compatibilità con il PTCP viene posta particolare attenzione alle previsioni urbanistiche che interessano gli elementi costitutivi della rete ecologica.

Considerato che la variante al PA inserisce un'area attualmente azzonata come "Aree per servizi pubblici e di uso pubblico di rilevanza comunale" nel Piano dei Servizi e non appartenente alle aree della rete ecologica provinciale *si ritiene che la variante non incida sull'assetto, la funzione e la finalità della rete ecologica e pertanto la stessa sia compatibile con i disposti del PTCP.*

2.2 Il Paesaggio

In relazione agli aspetti paesaggistici, la variante al PA prevede la modifica del perimetro con l'inserimento di un'area attualmente libera da edificazione e destinata attualmente a standard pubblico posizionata tra il PA oggetto di valutazione aree attualmente già edificate, risultando pertanto area di frangia di completamento al tessuto urbano consolidato.

Si evidenzia tuttavia che la vicinanza ad aree libere poste a est, facenti parte del sistema della rete ecologica e del Parco Regionale della Valle del Lambro, che si estendono senza soluzione di continuità nel confinante comune di Inverigo, richiede (in sede di definizione planivolumetrica e delle aree libere interne al PA) una attenzione particolare alla progettazione del verde allo scopo di prevedere una fascia di interposizione tra il costruito e le aree naturali sopraelencate, ciò anche per mitigare la realizzazione dell'intervento residenziale su una zona classificata come area a sensibilità paesaggistica molto elevata (come emerge dalla lettura degli elaborati del Piano delle Regole - Tavola NT 3 - Classi di sensibilità paesaggistica).

3. Aspetti urbanistico-territoriali

In riferimento agli aspetti urbanistici e territoriali le principali modifiche proposte nella variante al PA riguardano la modifica in ampliamento del suo perimetro e dei conseguenti indici di edificabilità dell'ambito di trasformazione AT5 del PGT.

Viene estesa e ricompresa all'interno della nuova perimetrazione l'area posta a nord dell'ambito che determina un ampliamento della superficie del PA dagli attuali 6.424,00 mq a 8.659,00 mq, mentre la superficie lorda di pavimento rimane invariata. Ulteriore elemento di modifica è la suddivisione del PA in 3 (tre) comparti separati che possono essere realizzati secondo tempistiche tra loro indipendenti.

Ciò detto si ritiene che le modifiche proposte al PA "AT5" siano compatibili con i contenuti del PTCP.

4. Aspetti viabilistici

In ordine agli aspetti viabilistici la variante al PA, interessando la rete viabilistica locale **non comporta ricadute critiche sul sistema viabilistico di interesse provinciale. Non si rilevano pertanto criticità.**

5. Aspetti geologici

In ordine agli aspetti geologici si prende atto che la variante al PA in esame è **conforme alle classi di fattibilità geologica assegnate nelle previsioni urbanistiche del P.G.T., come asseverato dalla "Dichiarazione Sostitutiva dell'Atto di Notorietà" (Allegato 6 Alla D.G.R. Lombardia N. X/6738 del 19/06/2017 (Ex allegato alla 15 D.G.R. IX/2616/2011) che attesta la congruità tra i contenuti della proposta di in variante al PGT, proposta di Piano Attuativo "AT5 – Via Don Sirtori" in Variante Comparto "A" e i contenuti (classificazioni e norme) della componente geologica del Piano di Governo del Territorio. Non si rilevano pertanto criticità.**

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente provvedimento:

A) Attesta ai sensi della normativa vigente che il Piano Attuativo “AT5” in variante al PGT, adottato dal Comune di Arosio con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 11 marzo 2020, è compatibile con il PTCP.

1. La Variante al PGT e le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS)

Le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti e pareri dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla Variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell'art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.

B) Formula le seguenti segnalazioni che possiedono carattere di indirizzo e di direttiva e che intendono orientare l'azione pianificatoria del Comune lasciando libertà in ordine alle modalità di recepimento:

1. La Variante al PGT e le procedure di valutazione ambientale strategica (VAS)

Si suggerisce pertanto di dare atto, nella Deliberazione di approvazione del PA in variante al PGT, della vigenza del Documento di Piano, del quale il PA in valutazione costituisce aggiornamento.

2. Aspetti paesaggistico-ambientali

2.2 Il Paesaggio

Si suggerisce, in sede di definizione planivolumetrica e delle aree libere interne al PA, di porre una particolare attenzione alla progettazione del verde allo scopo di prevedere una fascia di interposizione tra il costruito e le aree naturali sopraelencate, ciò anche per mitigare la realizzazione dell'intervento residenziale su una zona classificata come area a sensibilità paesaggistica molto elevata (come emerge dalla lettura degli elaborati del Piano delle Regole - Tavola NT 3 - Classi di sensibilità paesaggistica).

PARTE 2°

LA VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ DEL PIANO ATTUATIVO IN VARIANTE AL PGT CON L'INTEGRAZIONE DEL PTR AI SENSI DELLA L.R. 31/14

1. I contenuti della Variante al PGT rispetto alle politiche regionali per la riduzione del consumo di suolo e la riqualificazione del suolo degradato

La LR 31/14 detta disposizioni affinché gli strumenti di governo del territorio, nel rispetto dei criteri di sostenibilità e di minimizzazione del consumo di suolo, orientino gli interventi edilizi prioritariamente verso le aree già urbanizzate, degradate o dismesse, sottoutilizzate da riqualificare o rigenerare, anche al fine di promuovere e non compromettere l'ambiente, il paesaggio, nonché l'attività agricola. La riduzione del consumo di suolo costituisce obiettivo prioritario di interesse regionale ai sensi dell'art. 20 comma 4 L.R. 12/05, a tal fine l'Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14, approvato con D.C.R. n° 411 del 19/12/2018, definisce le politiche e i criteri per l'attuazione di tale obiettivo alle diverse scale territoriali.

Gli strumenti urbanistici comunali possono prevedere consumo di suolo esclusivamente nei casi in cui il Documento di Piano abbia dimostrato l'insostenibilità tecnica ed economica di riqualificare e rigenerare aree già edificate prioritariamente mediante l'utilizzo di edilizia esistente inutilizzata il recupero di aree dismesse nell'ambito del tessuto urbano consolidato su aree libere interstiziali. In ogni caso, gli strumenti urbanistici di governo del territorio non possono disporre nuove previsioni comportanti ulteriore consumo di suolo sino a che non siano state attuate le previsioni di espansione comportanti ulteriore consumo di suolo vigenti al 1° dicembre 2014 (art. 2 comma 3 LR 31/14).

Rispetto alla disciplina transitoria definita dall'art. 5 della LR 31/14 s.m.i., lo strumento urbanistico oggetto della presente valutazione si configura come Piano Attuativo in Variante al PGT. Rispetto alle previsioni del PGT del Comune di Arosio vigente al 1° dicembre 2014, la Variante interessa un'area di 2.241 mq classificata come "Area per servizi pubblici e di uso pubblico di rilevanza comunale" destinata alla realizzazione di "Giardini e parchi di quartiere". ***Pertanto la Variante in oggetto non prevede nuovi interventi di trasformazione su aree classificabili come "superficie agricola" e non contrasta con i criteri per l'attuazione della politica di riduzione del consumo di suolo definiti dall'Integrazione del PTR approvato D.C.R. n° XI/411 del 19/12/2018.***

TUTTO CIÒ CONSIDERATO, CON IL PRESENTE PROVVEDIMENTO:

A) Attesta ai sensi della normativa vigente che il Piano Attuativo “AT5” in variante al PGT, adottato dal Comune di Arosio con Delibera del Consiglio Comunale n. 8 del 11 marzo 2020, è coerente con l’Integrazione del PTR ai sensi della LR 31/14.

Per entrambe le parti oggetto della presente valutazione si ricorda infine che:

- le eventuali disposizioni di carattere prescrittivo contenute nei provvedimenti dirigenziali di valutazione di compatibilità precedentemente emessi da questo Ente, conservano efficacia per le parti non interessate dalla variante in oggetto e devono pertanto essere rispettate, pena inefficacia degli atti assunti ai sensi dell’art. 13, comma 7 della L.R. 12/2005.
- il presente provvedimento viene trasmesso al Comune per gli ulteriori adempimenti di competenza, e per conoscenza alla competente Direzione Generale di Regione Lombardia, segnalando che in sede di approvazione definitiva della Variante al PGT, il Comune non dovrà accogliere le osservazioni in contrasto con il presente provvedimento e con i contenuti e le norme del PTCP e con l’Integrazione del PTR ai sensi della L.R. 31/14;
- il mancato adeguamento alle prescrizioni provinciali sopra riportate, con le conseguenti modificazioni agli atti della Variante al PGT, comporta, ai sensi dell’art. 13, comma 7 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12, l’inefficacia degli atti assunti;
- la verifica delle modalità di recepimento delle prescrizioni provinciali contenute nel presente provvedimento, sarà effettuata dalla Provincia di Como, a seguito della pubblicazione del piano in oggetto, riservandosi, ogni azione legale in caso di mancato rispetto da parte del Comune.

Lì, 10/06/2020

**IL RESPONSABILE
BINAGHI FRANCO**

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell’art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)